

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 07/09/2021, NRG 7356/2021, ORDINANZA N. 9534/2021.

Con riferimento al ordinanza n. 9534/2021, pubblicato in data 07/09/2021, NRG 7356/2021, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 6116/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 7004/2019, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 7356/2021, ORDINANZA N. 9534/2021 PUBBLICATO IL 07/09/2021.

2. Indicazione del nome della ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

Nome della ricorrente:

PANARITI ANNA (PNRNNA69D46F844O), nata il 06/04/1969 a NARNI (TR) e residente in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Matteotti n. 14, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo depositato in telematico e allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa)** (C.F. 94010790650), in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
- **Dott.ssa Califano Anna**, in qualità di Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa);
- **Istituto d'Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore** (C.F. 94000420656) in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
- **Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa)** (C.F. 94062740652) in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
- **Ambito Territoriale di Salerno** (c.f. 95074310657), in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio X A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Dirigente dell'Ufficio X- A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado**;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante p.t.,

Nonché nei confronti di DI LUCCIO LOREDANA (C.F. DLCLDN71L66C361I) nata il 26/07/1971 - 48° posizione GPS Salerno con punteggio 31 cdc A046 e **D'AMARO CARMINE** (C.F. DMRCMN62T24A294V) nato il 24/12/1962- 54° posizione GPS Salerno con punteggio 30 cdc A046

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Del decreto prot. n. 0002810 del 09/03/2021, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), ed avente ad oggetto "Proposta di rettifica punteggio doc. Panariti Anna nata a Narni (Tr) il 06/04/1969, inserita nelle graduatorie GPS I fascia per la Classe di Concorso A046", nella parte in cui non riconosce tutto il servizio svolto dalla odierna ricorrente ai fini dell'inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS;
- B) Di ogni altro atto presupposto, connesso oppure consequenziale, tra cui le graduatorie provinciali definitive per le supplenze, cosiddette GPS, dell'Ambito Territoriale di Salerno, A46, nella parte in cui non è riconosciuto il punteggio pari al servizio realmente svolto dalla Prof. Panariti. Ove occorra, e per quanto qui rilevi, nei limiti dell'interesse, delle GAE di Salerno, A046, se intese in senso lesivo per la parte istante, ai fini del riconoscimento del proprio punteggio, al pari di ogni altra fascia delle graduatorie di istituto.
- C) Ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente: dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t. ivi comprese eventuali pedissequae note ed allegati, tra cui le tabelle titoli e servizi;
- D) Della nota n. 1550/2020 a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze".
- E) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, ossia: della nota n. 1290/2020 avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020" a firma del Capo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Dipartimento del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della nota n. 26841/2020 avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 1588/2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”, a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; della nota n. 28725/2020, avente ad oggetto: “ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti”, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 34635/2020 avente ad oggetto: “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente da MAD”, a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico. Nonché, di ogni altra nota, pubblicata eventualmente dal Ministero dell'Istruzione oppure dagli Uffici Scolastici di interesse ed avente ad oggetto le indicazioni circa l'aggiornamento delle GPS, ove occorra, e se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente.

- F) Del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione dell’istanza, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note.
- G) Di tutti gli atti di formazione di tutti i provvedimenti impugnati, comprese pedissegue note ed allegati, come richiamati nelle premesse degli stessi che qui si impugnano e trascrivono integralmente, ivi compresi, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, gli allegati

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

al predetto provvedimento ministeriale se intesi in senso lesivo per la parte istante, e, dunque, delle tabelle dei titoli e servizi da A 1 ad A 10.

H) In particolare, per quanto attiene al all'ordinanza n. 60/2020, nei limiti dell'interesse ed in parte qua, ove occorra, si contestano ed impugnano tutti gli atti in essa indicati in quanto presupposti che si trascrivono: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti"; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»"; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all'allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020; ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e i commi 14 e 15 dell'articolo 13 dell'ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all'articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l'articolo 12, commi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza; ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

servizio scolastico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza; ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti; ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020; sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- I) Per quanto attiene al DD n. 858/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze", i seguenti atti presupposti di formazione del provvedimento impugnato e richiamati nell'epigrafe dello stesso che qui si impugnano: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze"; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; attesa la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l’ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all’articolo 7, comma 3.

- J) Nonché, ove occorra, per le medesime e succitate ragioni, il DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti ad esso presupposti richiamati nelle premesse dell’atto gravato e che qui si trascrivono ed impugnano: Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004; Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007. Nonché, ove occorra, per le predette ragioni, del Dm n. 374 del 1 giugno 2017 avente ad oggetto "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- Requisiti generali di ammissione - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto- Norme relative alla valutazione- Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli" a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei relativi atti presupposti che qui si impugnano e trascrivono integralmente: vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; visto il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell' Amministrazione digitale" e successive modificazioni; vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 32; visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter; vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in particolare l'art. 7; vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma 10bis; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 4 comma 4; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della ricerca l'aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02; vista la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; considerata la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115IEMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018; acquisito in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017. Nonché incidentalmente ed ove occorra dei decreti di aggiornamento delle graduatorie provinciali seconda fascia relativi al triennio appena trascorso. Nonché, in premessa all'impugnato dm 374/2019, del ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri; ritenuto di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti; ritenuto di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero; ritenuto di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013; Ove occorra, per tuziorismo, se inteso in senso lesivo per la parte istante, ogni silenzio o rigetto anche non conosciuto, nonché del contratto di lavoro prot. n. 7891 stipulato in data 23/10/2020 con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), per 2 ore settimanali sulla cdc A046 sino al 30/11/2020; del contratto di lavoro stipulato in data 29/01/2021 con termine al 22/03/2021 con l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa), sulla cdc ADSS.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata rettifica del punteggio della ricorrente ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in ragione del servizio non dichiarato nella domanda delle GPS, ma già dichiarato nelle GAE – in cui la ricorrente è altresì inclusa - e comunque prestato durante l'anno scolastico 2015/2016.
- L'odierna istante, docente che insegna nella scuola secondaria di secondo grado, per la seguente classe di concorso: A046, adiva pertanto il Tar Campania- Sezione Staccata di Salerno, il quale declinava la propria competenza territoriale in favore del Tar Lazio.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

1. L'ordinanza ministeriale non prescrive alcun divieto ai fini della rettifica del punteggio in senso migliorativo per la parte ricorrente, in base ai titoli ed ai servizi.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 60/2020 – VIOLAZIONE L. 159/2020 - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VERSO IL PRESTATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DEI MEZZI RISPETTO AI FINI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – ILLOGICITA' MANIFESTA- CARENZA ISTRUTTORIA.

La ricorrente rileva come i provvedimenti oggetto di gravame violino quanto sancito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Nello specifico, come è ripotato nell'art. 8, comma 6, della predetta ordinanza ministeriale: “Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati **è proposto dal sistema informatico**”.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Si tratta dunque di una proposta tramite il sistema informatico. Ne deriva che spetta poi agli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5); ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti”, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).

Il preteso procedimento amministrativo, descritto dall’ordinanza, è officioso in ragione del fatto che la rideterminazione dei punteggi è strumentale al fine non solo di evitare che i punteggi dichiarati non siano conformi a quelli reali, ma anche al fine di attribuire il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero dell’Istruzione.

Il Ministero dell’Istruzione, in quanto datore di lavoro della Prof.ssa Panariti, già conosce quali siano gli anni di servizio svolti dalla stessa ricorrente e, pertanto, in base a quanto sancito dalla predetta ordinanza, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali devono procedere alla rettifica dei titoli e servizi di cui la Prof.ssa Panariti è titolare.

Nel caso di specie, al contrario, la parte pubblica non ha proceduto alla rettifica dei punteggi (art. 8, comma 6), ma al solo decurtamento, ossia alla negazione del bene della vita in contrasto con quanto invece è stabilito dall’ordinanza ministeriale.

Tale modo di intendere l’istituto della rettifica è errato, in quanto la rettifica, prevista dall’ordinanza, interviene al fine di ripristinare la corrispondenza tra il dato di realtà e il dato dichiarato, a prescindere se tale intervento sia in *meius* o in *peius*.

Peraltro, laddove si dovesse intendere la rettifica soltanto in senso peggiorativo per la ricorrente, tale prescrizione violerebbe il principio della inderogabilità in *peius* della situazione giuridica soggettiva in capo al prestatore di lavoro, quale *capitis deminutio*, secondo il principio di matrice costituzionale del favor verso il lavoratore.

La Prof.ssa Panariti, infatti, aveva svolto servizio per due anni e, dunque, il punteggio doveva essere rettificato nel senso di riconoscere anche l’anno di servizio 2015/2016, pari ad ulteriori 10 punti, come già fatto nelle GAE.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990.

Con il precedente motivo di gravame, la ricorrente evidenzia come il Ministero fosse già a conoscenza del fatto che la docente avesse svolto servizio in un precedente anno scolastico, tenuto conto che la stessa docente aveva inserito lo stesso servizio in occasione dell'aggiornamento delle GAE.

Ne discende che risulterebbe illogico se l'aggiornamento delle GPS venisse considerato non come una procedura migliorativa della posizione della ricorrente, ma come un meccanismo peggiorativo, causato dal mancato computo degli anni effettivamente prestati.

Infatti, nella fattispecie non viene in rilievo un periodo di servizio che la ricorrente non avrebbe svolto ovvero che avrebbe svolto ex post all'ordinanza, ma si tratta di un periodo lavorativo che precede l'ordinanza stessa, che è stato realmente prestato, di cui è già a conoscenza il medesimo datore di lavoro e che non è stato rettificato in senso migliorativo.

Sul punto, inoltre, l'istante evoca l'istituto del soccorso istruttorio, così come è stato inteso dalla recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui esso è applicabile anche in procedure concorsuali diverse da quelle relative agli appalti (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, Sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975).

Tali principi giurisprudenziali trovano pacifica applicazione nel caso in esame, in quanto si tratta di un aspetto formale che non modifica la sostanza del rapporto, poiché la Prof.ssa Panariti ha comunque effettivamente svolto il periodo di servizio che rivendica con il presente gravame.

Peraltro, il contestato provvedimento viola il principio del legittimo affidamento, nonché risulta sproporzionato rispetto ai fini.

In effetti, il datore di lavoro è consapevole di quale sia il servizio svolto dalla ricorrente, ma non ha provveduto a riconoscerlo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che l'istituto della rettifica, come già visto nella precedente censura, non può essere inteso solo come strumento idoneo a peggiorare la situazione giuridica, **ma come mezzo in grado di ripristinare la corrispondenza tra il dato dichiarato e il dato reale.**

Vale la pena evidenziare, altresì, come il secondo contratto della Prof.ssa Panariti riguardava il sostegno didattico, da ciò deriva che il venire meno del rapporto si pone anche in violazione del principio della continuità didattica a tutela degli stessi alunni.

Peraltro, com'è noto, i docenti di sostegno sono inferiori rispetto alle cattedre, e l'interruzione de rapporto di lavoro, in ambito di sostegno didattico, non si presta di certo a colmare il fabbisogno (cf. sul fabbisogno CdS, Sezione VI, Sent. 3740/2017).

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VERSO IL PRESTATORE - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 60/2020 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DEI MEZZI RISPETTO AI FINI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – ILLOGICITA' MANIFESTA- CARENZA ISTRUTTORIA- OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990.

In via gradata, laddove invece si dovesse rinvenire l'ostacolo giuridico nella stessa ordinanza ministeriale, la ricorrente censura altresì il predetto provvedimento unitamente ai provvedimenti applicativi, anch'essi indicati nell'epigrafe del presente gravame.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al pari di quanto sopra illustrato, dunque, i vizi denunciati vertono sul fatto che la rettifica non può essere intesa soltanto in senso peggiorativo.

In particolare, la parte pubblica già conosceva quale fosse il servizio realmente svolto dalla odierna ricorrente, con la conseguenza che risulta assurdo non provvedere, anche attraverso l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, alla modifica del punteggio, in modo che il periodo realmente svolto corrisponda al punteggio effettivamente attribuito alla Panariti.

Peraltro, tale comportamento contrasta con il principio del **favor** verso il lavoratore, in quanto soggetto debole. Dalla nostra Costituzione, ad impronta fortemente lavoristica, si evince l'importanza del principio del favor verso il prestatore di lavoro, inteso quale capitis deminutio.

La Prof.ssa Panariti ha svolto più servizio rispetto a quello dichiarato e, per tali ragioni, nell'ottica del giusto bilanciamento degli interessi, non è possibile escludere la rettifica migliorativa della posizione esistente al momento della presentazione della domanda.

Invero, nel caso di specie, non si tratterebbe di un'integrazione della domanda sulla base di requisiti postumi all'istanza stessa, ma di requisiti che già erano esistenti entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora, dunque, l'impedimento sia rinvenibile nell'ordinanza medesima, benché, come visto nella prima censura, l'ordinanza prescriva invece la possibilità di rettificare il punteggio, deriva comunque l'illegittimità di tale provvedimento.

Peraltro, tale forma di ostacolo non risulta neppure proporzionata, perché finisce per incidere sulla sfera giudica della ricorrente per tutta la durata dell'aggiornamento che, stando alla normativa attuale, è pari a due anni.

Inoltre, l'ordinanza ministeriale di aggiornamento trova la sua origine nella Legge n. 159/2020 e, da tale fonte normativa primaria, non si evince di certo l'impossibilità di rettificare la posizione lavorativa della docente.

4. La ricorrente formula **ISTANZA DI SOSPENSIVA**.

Invero, in attesa della definizione del giudizio di merito, il bene sarà già stato leso, la ricorrente non potrà fare valere il proprio punteggio, non potrà svolgere gli anni di servizio che merita e, pertanto, la sentenza definitiva sarà inutiliter data.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Il bene della vita, dunque, tenuto conto della natura pretensiva, non giungerà integro. Inoltre, per la docente sarà impossibile o comunque molto più oneroso recuperare gli anni ovvero i mesi di lavoro, tenuto conto dell'irripetibilità della prestazione lavorativa.

Da ciò deriva che, al fine di bilanciare l'interesse pubblico con quello privato, nonché al fine di evitare che la fattispecie dedotta in giudizio giunga già lesa in sede di merito, la misura della sospensiva permetterà alla ricorrente di essere convocata per le assunzioni lavorative che, altrimenti, saranno irripetibili.

5. La ricorrente formula altresì **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE**

Nel caso in esame ricorre infatti l'**elemento soggettivo**, nel senso che l'Amministrazione risulta avere violato l'ordinanza ministeriale e gli altri istituti giuridici meglio argomentati nelle censure di cui sopra, con la conseguenza che è possibile ascrivere in capo alla parte pubblica la responsabilità per colpa o dolo.

Pertanto, secondo i noti principi della giurisprudenza comunitaria, l'elemento soggettivo è da intendersi in re ipsa, tenuto conto che l'Amministrazione agisce secondo il principio di legalità e, dunque, la violazione di tale principio è pacificamente ascrivibile alla condotta dell'Amministrazione medesima che ha cagionato l'evento lesivo.

Ricorre anche l'**elemento oggettivo**, ossia la negazione del bene della vita che, secondo il giudizio prognostico di spettanza, nonché alla luce delle censure sopra viste, rientra nella sfera giuridica della odierna ricorrente. La parte istante, infatti, risulta essere stata oggettivamente privata del punteggio superiore. Per tali ragioni, la ricorrente domanda il risarcimento in forma specifico o secondo equità.

6. La ricorrente propone **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Sebbene l'impugnazione verta su provvedimenti di natura generale o che esplicano la propria efficacia nel rapporto tra l'Amministrazione e non ci sia stata la sottrazione del bene a soggetti terzi individuabili dal provvedimento gravato, la ricorrente, laddove si dovessero rinvenire

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

soggetti controinteressati, vista la difficoltà a rinvenire tali soggetti terzi, chiede l'autorizzazione a procedere con la notifica mediante i pubblici proclami telematici.

I controinteressati sono indicati negli elenchi allegati al presente avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 9534/2021 NRG 7356/2021 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 07/09/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 9534/2021, NRG 7356/2021, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 07/09/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativi dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativi dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti.

Lecce – Roma, 08/09/2021

Avv. Sirio Solidoro